

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1489 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Evento sismico del 21 maggio 2005 nei comuni di Arienzo, Aiola, Arpaia, Forchia e Paolisi. Autorizzazione per l'erogazione di contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici danneggiati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.**

PREMESSO

- che, il D.Lgs. n°112 del 31.03.1998, tra le funzioni amministrative conferite alle Regioni assegna, tra l'altro, all'art.8, comma 1, lett. a, punto 2, l'attuazione di interventi urgenti in casi di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art.2, comma 1 lett. b, della Legge n° 225/92;

- che, il giorno 21 maggio 2005 alle ore 19.55 il territorio campano veniva colpito da un evento sismico di magnitudo pari a 3.8 della scala Richter con epicentro localizzato (Lat. 41° 00' 45"; Long. 14° 36' 58") tra i Comuni di Forchia ed Arpaia;

- che in data 23 maggio 2005 la Prefettura di Benevento ha ritenuto di dover istituire il COM presso il comune di Arpaia, nel quale le funzioni di censimento dei danni sono state affidate al Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;

- che, dalle attività di accertamento dei danni e verifica di agibilità conseguenti all'evento eseguite tempestivamente dai tecnici del Settore Protezione Civile, è emersa una distribuzione del danno riconducibile ad un evento di massima intensità macrosismica pari al V-VI grado della scala EMS '98;

- che, sulla base del modello di valutazione del danno sismico in forza al Settore, eventi sismici di magnitudo inferiore a 4.00 sono in genere causa di danni di limitata estensione ed entità e pertanto da considerare quali eventi di tipo "B" e quindi di competenza regionale ai sensi della Legge n. 225/1992, art. 2;

- che, le analisi condotte sulla base del modello teorico di valutazione della vulnerabilità e del danneggiamento elaborati dal Settore di Protezione Civile hanno trovato conferma nei dati rilevati sul danno e che questo è stato classificato del V grado della scala EMS '98 per i Comuni di Arienzo ed Aiola e del VI grado EMS '98 per i Comuni di Arpaia, Forchia e Paolisi;

- che, nei giorni immediatamente successivi all'evento il Settore di P.C. regionale ha coordinato le attività di emergenza facendo eliminare le condizioni di pericolo immediato, attraverso sgomberi ed opere di messa in sicurezza realizzate in collaborazione con il Corpo dei VV. F., così come previsto dall'art. 108, comma 1, punto 2 del D.Lvo n. 112/1998, e provvedendo alla fornitura di tende ed attrezzature logistiche di supporto per l'accoglienza della popolazione sgombrata per fronteggiare gli effetti di eventuali repliche del sisma.

CONSIDERATO

- che, sebbene i danni si presentino maggiormente distribuiti nelle classi di danno D1 (danno non strutturale), D2 (danni strutturali lievi) e solo in minima percentuale in classe D3 (danno strutturale grave) della scala EMS '98, si è rilevato che gli edifici con danno D3 sono per lo più localizzati lungo la S.S. 7 Appia con conseguenti forti sollecitazioni dinamiche ad alta frequenza dovuti al continuo passaggio di mezzi pesanti e che pertanto occorre attivare con urgenza le operazioni di riparazione e ripristino;

- che sebbene le caratteristiche sismologiche che l'energia dell'evento verificatosi sono tali da non aver dato luogo a dichiarazione di "stato di emergenza nazionale" ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/1992, l'accertamento del danno effettuato, riconduce l'evento fra quelli classificabili di tipo B dell'art. 2 della Legge n. 225/1992, per i quali si può prevedere l'intervento della Regione avvalendosi, allo scopo, delle risorse di cui al Fondo Regionale di Protezione Civile assegnate alla Regione con Legge n. 388/2000 e s.m.i., allo scopo utilizzabili per far fronte ad eventi classificati come sopra;

- che, per le predette operazioni occorre provvedere all'erogazione di un contributo da corrispondere ai proprietari di edifici privati danneggiati e per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero in conseguenza degli accertamenti effettuati dalla funzione tecnica di rilevamento danni ed agibilità del C.O.M. istituito dalla Prefettura di Benevento;

Visti

- la L.R. n° 9/1993;

- la Legge n° 225/1992;
- l'art. 108 del D.Lvo n. 112/1998;
- il D.L. n°343/2001 convertito, con modificazione, dalla Legge n° 401 del 09.11.2001;
- la Legge costituzionale n° 3/2001, art.3;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità urgenti di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. di classificare l'evento sismico verificatosi in data 21 maggio 2005, avente le caratteristiche di cui in narrativa, quale evento di tipo B di cui all'art. 2 della Legge n. 225/1992, e pertanto di far gravare gli oneri conseguenti per la riparazione e la mitigazione del rischio sismico degli edifici danneggiati, utilizzando le risorse del Fondo Regionale di Protezione Civile di cui alla Legge n. 388/2000 e s.m.i.;

2. Di richiedere al Dipartimento della Protezione Civile l'emissione di un'ordinanza di Protezione Civile a carattere preventivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio, n. 225, con cui vengano disciplinate le modalità di intervento.

3. Alla notifica della presente e alla richiesta dell'ordinanza di cui al punto 2), provvede l'Assessore Delegato alla Protezione Civile.

4. di inviare copia del presente atto al Dipartimento della Protezione Civile, all'A.G.C. Gabinetto del Presidente, all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, C.I.A., Protezione Civile, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al Settore Entrate e Spese ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino